SENTENZA

IN NOME DI SUA MAESTÀ VITTORIO EMANUELE II. RE D'ITALIA.

NELLA CAUSA

DEL PUBBLICO MINISTERO

CONTRO

Pio Bacchelli, Cesare Bettucchi, Luigi Dalfiume, Luigi Rinaldi.

La Corte:

Vista l'ordinanza inserita nel verbale di udienza con la quale fu dichiarata legalmente incorsa la contumacia degli accusati Pio Bacchelli, Cesare Bettucchi, Luigi Dal Fiume, e Luigi Rinaldi;

Visti gli atti;

Udita la lettura dei verbali, documenti, e deposizioni scritte dei testimoni fattasi dal segretario in camera di consiglio;

Sentito il P. M. nelle sue requisitorie;

Attesochè per le risultanze degli atti appare concludentemente stabilito e provato che in tempo posteriore al 1. maggio 1860 il Bacchelli, il Bettucchi, ed il Rinaldi formassero parte di un associazione di malfattori collegatisi in questa città in numero maggiore di cinque, ad oggetto di delinquere contro specialmente le proprietà;

Attesochè dai rapporti della P. S. e dalle deposizioni di testimoni si ha che Luigi Rinaldi surnomato *Fasolo* o *Fasolino*, fosse associato ed unito con quelli che nel pomeriggio del due novembre 1859 invasero i locali del banco di Angelo Padovani in Bologna, ed a mano armata vi rapinarono la somma di scudi romani 11,355, e che fosse similmente associato ed unito con la masnada che nella sera del 12 luglio 1861 invasero la bottega e casa di Napoleone Innocenti a Marzabotto, e con minaccie nella vita a mano armata in tempo posteriore ad un ora dopo tramontato il sole, e anteriore ad un ora prima che levasse il sole del giorno successivo, depredò l'Innocenti e sua moglie, l'appaltatore Raffaele Diotallevi, l'ingegnere Prospero Ottani e Giovanni Bettini di denaro ed oggetti preziosi pel valore superiore alle 500 lire;

Considerato che per documenti, per testimoni, e per la diretta incolpazione dell'offeso, risulta stabilito negli atti che la sera del 16 luglio 1861 Pio Bacchelli aggredita improvvisamente la guardia di P. S. Vittorio Kislich in via Castellata con cui erasi poc' anzi unito in sembianza amichevole, dopo avere atteso che uscisse fuori di un osteria, gli vibrava quindici colpi di stile che gli cagionarono quindici ferite, alcuna delle quali posero in pericolo la vita del Kislich stesso, ed altre gli produssero imperfezioni non più riparabili; chiaro apparendo dal modo in che il misfatto venne commesso, dall'arma adoperata, dal numero e dalla gravezza dei colpi, come il proposito del Bacchelli fosse quello di uccidere, e senza che possa attribuirsi il reato ad altra causa che ad odio concepito contro quell'agente di P. S. per lo zelo ed esattezza con cui egli prestavasi all'adempimento dei doveri del proprio ufficio;

Considerato che le risultanze del processo accertano che nella notte del 28 al 29 ottobre 1861 mediante due colpi di arma da fuoco furono mortalmente feriti in via Maggiore sotto il portico del palazzo Stagni gli ispettori di P. S. Antonio Grasselli e Giovanni Battista Fumagalli, che nella medesima notte cesarono di vivere per effetto immediato e necessario delle riportate ferite; e che autore di quel duplice omicidio commesso con premeditazione ed agguato fu il Pio Bacchelli, la di cui schioppa a due canne ritrovata posteriormente venne indicata come l'arma fatale da uno di coloro che sono stati conosciuti agenti principali in quel reato, ed esso Bacchelli ne fu pure indicato autore; oltre all'essersi ravvisato simile a quello di colui che fuggiva dopo consumato l'assassinio; la capparella che venne presa dal dosso dell'istesso Bacchelli allorchè con la fuga si sottrasse all'insecuzione degli agenti di P. S. oltre all'essere rimasto accertato che in quel medesimo giorno egli si trovava in Bologna da cui in precedenza si era assentato dappresso all'attentato contro del Kislich; ed oltre ad altre circostanze per le quali la di lui reità è dimostrata;

Considerato che dal processo si ha stabilito e per documenti, e per testimoni come Luigi Dalfiume sul far della sera del 23 marzo 1862 scagliasse egli stesso o prestasse almeno aiuto efficace nell'atto medesimo che altri scagliava una *granata o bomba detta all' Orsini* contro le persone del reggente la Questura avv. cav. Felice Pinna, dell'ispettore Luca Baccarini, e del delegato dott. Francesco Casati, con intendimento di uccidere segnatamente il Pinna, e dappresso a premeditazione ed agguato, non avendo l'attentato, benché condotto all'ultima sua esecuzione, sortito l'effetto che se ne attendeva per circostanze indipendenti dalla volontà dell'agente;

Considerato ogni altra cosa da considerare;

Visti gli articoli 426, 429, 596 N. 3 e 4, 597 N. 3, 4, 598, 606, 608 N. 1, 526, 531, 97, 107, 109, 20, 21, 23, 45, 46, 72, 74, 75 del codice penale;

Visti gli articoli 345 e 339 dell'editto penale 20 settembre 1832, l'art. 12 della legge 31 agosto 1859 del go-

vernatore generale delle Romagne, e l' art. 3 del codice penale suddetto;

Dichiara Pio Bacchelli, Luigi Rinaldi e Cesare Bettucchi colpevoli del reato di associazione di malfattori commesso in Bologna posteriormente al 1. maggio 1860; Pio Bacchelli colpevole di assassinio mancato sulla persona di Vittorio Kislich contro del quale attentò in Bologna la sera del 16 luglio 1861, e di assassinio consumato in Bologna la stessa notte del 28 al 29 ottobre 1861 sulle persone di Antonio Grasselli e Giambattista Fumagalli; Luigi Rinaldi colpevole di rapina, ossia grassazione commessa in più persone per un valore maggiore di lire 500, il giorno 2 novembre 1859 in Bologna a danno del banchiere Angelo Padovani; e di grassazione commessa in più persone a Marzabotto la sera del 12 luglio 1861, accompagnata da minaccie nella vita a mano armata, qualificata pel *valore* e pel *tempo*, in danno di Napoleone Innocenti e sua moglie, Raffaele Diotallevi, Prospero Ottani e Giovanni Bettini; Luigi Dalfiume colpevole di assassinio mancato sulle persone del reggente la Questura di Bologna cav. avv. Felice Pinna, dell' ispettore Luca Baccarini, e del delegato dottor Francesco Casati alla vita dei quali fu attentata la sera del 23 marzo 1862;

In applicazione quindi dei sopraccitati articoli del codice penale;

Condanna Pio Bacchelli alla pena di *morte*, alla perdita dei diritti politici e di quelli specificati nell'art. 44 del codice civile.

Luigi Dalfiume ai *lavori forzati a vita*, alla perdita dei diritti politici e di quelli specificati nell'art. 44 del codice civile.

Luigi Rinaldi ai *lavori forzati per anni 25*, all'interdizione dei pubblici uffici e alla sorveglianza speciale della P. S. per altri dieci anni.

Cesare Bettucchi alla *reclusione per otto anni* e alla sorveglianza speciale della P. S. per altri sei anni.

Condanna in solido Bacchelli, Bettucchi e Rinaldi alle spese del giudizio relativamente al reato di associazione di malfattori; il Bacchelli all' emenda dei danni verso chi di ragione, e alle spese riguardo al mancato assassinio Kislich, e all' assassinio Grasselli e Fumagalli; il Rinaldi all'emenda dei danni e alle spese rapporto alla grassazione Padovani, e alla grassazione in Marzabotto; e il Dalfiume ai danni e alle spese in rapporto al mancato assassinio Pinna, Baccarini e Casati.

Dichiara caduta in confisca la schioppa spettante al Pio Bacchelli, e ordina che la presente sentenza in quanto riflette il Bacchelli, il Dalfiume ed il Rinaldi, sia stampata, affissa e pubblicata a termini di legge.

Bologna, 20 ottobre 1864.

Firmati — (Feoli Presidente.
(Zambrelli Consigliere.
(Vitali Consigliere.

Gio. Sismondo Segret.

NDICE SOMMARIO.

Capo	I.	— Associazione di malfattori	Puntate N. 1,	14
Capo	II.	— Rapina a danno del banchere Padovani	» 2,	58
Capo	III.	— Grassazione a Marzabotto	» 3,	64
Capo	IV.	— Furto commesso alla Zecca di Bologna	» 3,	76
Capo	V.	— Omicidio mancato nella persona di Vittorio Kislich	» 3,	80
Capo	VI.	— Furto Pizzardi	» 3,	80
Capo	VII.	— Assassinio commesso sulle persone di Grasselli e Fumagalli	» 4,	81
Capo	VIII.	— Grassazione commessa a danno del marchese Guido Luigi Pepoli	» 4,	95
Capo	IX.	— Grassazione alla Stazione-ferrovia	» 4,	104
Capo	X.	— Grassazione ad Angelo Brazzetti	» 5,	117
Capo	XI.	— Furto a danno di Eustacchio Zanetti	» 5,	121
Capo	XII.	— Assassinio mancato Pinna	» 5,	127
Capo	XIII.	— Furto a danno di Giuseppe Bianchi	» 6,	121
Capo	XIV.	— Grassazione al Lavino di Mezzo	» 6,	132
Capo	XV.	— Grassazione a Lovoleto	» 6,	138
Capo	XVI.	— Furto a Carlo Canedi	» 6,	121
Capo	XVII.	— Grassazione alla diligenza di Firenze	» 6,	142
Capo	XVIII.	— Furto Testoni	» 6,	151
Capo	XIX.	— Grassazione a Paglietti e Bonifazi	» 6,	152
Capo	XX.	— Grassazione ad Orazio Dall'Olio	» 6,	152
Capo	XXI.	— Porto e ritenzione d'armi proibite	» 6,	151, 169
Capo	XXII.	— Ritenzione dolosa di oggetti non confacenti alla propria condizione	» 6,	155
Capo	XXIII.	— Oziosità	» 6,	170
Appendice I.		— A diversi capi	»	159
Appendice II.		— A diversi capi	»	170
Requisitoria del Pubblico Ministero			»	171
Arringhe dei difensori			»	186
Replica del Pubblico Ministero			»	247
Replica dei difensori			»	261
Osservazioni degli accusati			»	275
Riassunto del dibattimento fatto dal Presidente			»	276
Questioni e risposte (verdetto) dei giurati			»	187
Requisitorie per la pena			»	291
Sentenza			»	291

NOTA. — Il chiarissimo sig. avvocato Carlo Mazzucchi ci ha indirizzato una sua lettera in data 19 ottobre che risponde ad altra del signor cav. R. Feoli Presidente della Corte d'Assisie che fu inserita nel N. 285 di questa Relazione. Il signor avv. Mazzucchi con questa lettera ripete le espressioni pronunciate all'udienza 28 settembre dirette al Pubblico Ministero, e mantiene di avere trasmesso esattamente il sunto del suo discorso, ed aggiunge quello che avrebbe risposto al signor Presidente nel caso gli avesse fatto rimarchi in proposito. Non possiamo inserire come egli ci chiese la inserzione testuale di quella lettera, perchè crediamo che ogni polemica sia estranea alla natura speciale di questa pubblicazione.

Per quelle eventualità inseparabili da una pubblicazione affrettata, e della quale siamo dolenti, le difese del signor Avv. Torchi contenute nei Numeri 273 e 274 uscirono senza la correzione, per cui sono incorsi non pochi errori che in certi luoghi alterano il senso. È nostro dovere dichiararlo, e chiedere di questo sconcio involontario scusa al lettore.

Bologna — Tipi Fava e Garagnani.

INDICE SOMMARIO

Capo	I. — Associazione di malfattori	Pretura N. 1	»	11
Capo	II. — Reato a danno del banchiere Paloyan	» 2	»	35
Capo	III. — Grassazione a Marzabotto	» 3	»	61
Capo	IV. — Furto commesso alla Zecca di Bologna	» 3	»	75
Capo	V. — Omicidio mancato nella persona di Vittorio Kislich	» 3	»	80
Capo	VI. — Furto Pizzardi	» 3	»	89
Capo	VII. — Assassinio commesso sulle persone di Grassi e Fantagalli	» 4	»	81
Capo	VIII. — Grassazione commessa a danno del mare bere Guido Luigi Pepoli	» 4	»	95
Capo	IX. — Grassazione alla Stazione-ferrovia	» 4	»	101
Capo	X. — Grassazione ad Angelo Bravetti	» 5	»	117
Capo	XI. — Furto a danno di Bassechin Andetti	» 5	»	121
Capo	XII. — Assassinio mancato Pinna	» 5	»	127
Capo	XIII. — Furto a danno di Giuseppe Bianchi	» 6	»	131
Capo	XIV. — Grassazione al Lavino di Mezzo	» 6	»	133
Capo	XV. — Grassazione a Lovoleto	» 6	»	138
Capo	XVI. — Furto a Carlo Canoli	» 6	»	141
Capo	XVII. — Grassazione alla diligenza di Firenze	» 6	»	142
Capo	XVIII. — Furto Testoni	» 6	»	151
Capo	XIX. — Grassazione a Paglietti e Bonfiglioli	» 6	»	152
Capo	XX. — Grassazione ad Orazio Dall'Olio	» 6	»	152
Capo	XXI. — Furto e ritenzione d'armi proibite	» 6	» 151	159
Capo	XXII. — Ritenzione dolosa di oggetti non confacenti alla propria condizione	» 6	»	163
Capo	XXIII. — Oziosità	» 6	»	170
Appendice	I. — A diversi capi			159
Appendice	II. — A diversi capi			170
Requisitoria del Pubblico Ministero				171
Arringhe dei difensori				186
Replica del Pubblico Ministero				217
Replica dei difensori				221
Osservazioni degli accusati				275
Riassunto del dibattimento fatto dal Presidente				276
Questioni e risposte (verdetto) dei giurati				287
Requisitoria per la pena				291
Sentenza				297

NOTA. — Il chiarissimo sig. avvocato Carlo Mazzucchi ci ha indirizzato una sua lettera in data 19 ottobre che riproduce ad altro del signor cav. R. Foli Presidente della Corte d'Assisie che in iscritti nel N. 265 di questa Relazione. Il signor avv. Mazzucchi con quella lettera ripete le espressioni pronunciate all'udienza 28 settembre diretta al Pubblico Ministero e mantiene di avere trasmesso esattamente il sunto del suo discorso, ed aggiunge quello che avrebbe risposto al signor Presidente nel caso gli avesse fatto rimarchi in proposito. Non possiamo inserire come egli ci chiede la trascrizione testuale di quella lettera, perchè crediamo che ogni polemica sia estranea alle natura speciale di questa pubblicazione.

Per quale eventualità inseparabili da una pubblicazione affrettata, e della quale siamo dolenti, le cifre del signor Avv. Torchi contenute nei Numeri 273 e 274 mancano senza la correzione, per cui sono inserti non pochi errori che in certa maniera alterano il senso. È nostro dovere dichiararlo, e chiedere di questo scusa ai lettori.

Bologna — Tipi Fava e Garagnani.

118329